

**Qual è la normativa di riferimento nel caso di mancato rispetto dei termini del procedimento di nomina del titolare di una sede di segreteria?**

Il quadro normativo di riferimento in tema di procedura di nomina del segretario, costituito dagli artt. 97 e 99 del D.Lgs. 267/2000, dall'art.15 del D.P.R. 465/1997 nonché dalla deliberazione del CDA nazionale n. 150/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Giusto il disposto **dell'art.97, comma 1, del D.Lgs.267/2000**, *"il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 e iscritto all'albo di cui all'art.98"*.

**L'art. 15, comma 3, del d.p.r. n. 465/1997** prevede che, *"in caso di vacanza della sede di segreteria ...le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto... in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia, ai sensi del successivo art. 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e **deve concludersi entro centoventi giorni** dalla stessa data"*.

Sulla scorta delle predette disposizioni il **Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, Sez. I Ter, con sentenza n. 1472/2003**, pubblicata il 25.02.2003, ha, inoltre, disposto che:

*"...L'ordinamento esige che si proceda, con carattere di doverosità ed obbligatorietà, alla copertura delle sedi vacanti di segreteria nel termine previsto ed indicato dall'art.15 del D.P.R. 465/1997, attraverso la nomina di un segretario titolare provvisto dei necessari requisiti soggettivi e che, nelle more, la reggenza della sede di segreteria possa essere legittimamente affidata al vicesegretario solo fino al compimento del previsto arco temporale, dovendosi in caso di mancata nomina del titolare della sede di segreteria, oltre tale periodo, indipendentemente dalle ragioni che l'hanno determinata, conferire il relativo incarico di reggenza ad un segretario collocato in disponibilità, inviato dall'Agenzia ai sensi dell'art.19, comma 2, del d.p.r. 465 medesimo..."*.

*"...solo i soggetti iscritti all'albo possono espletare, in qualità di titolari e di reggenti, le funzioni di segretario generale, non essendo consentito a soggetti non aventi titolo di espletare le funzioni suddette a tempo indefinito, in elusione della riscontrata temporaneità delle funzioni di reggenza affidate al vicesegretario sulla base della previgente normativa..."*.

*"...L'attivazione della procedura di nomina del segretario titolare è "atto dovuto" da parte del Sindaco, mentre compete all'Agenzia provvedere a designare ed inviare il reggente ai sensi dell'art.19, comma secondo, del D.P.R. n.465/1997"*.

Il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia nell'esercizio delle competenze allo stesso attribuite dall'art.6 del DPR 465/1997, ha adottato la **deliberazione n. 150 del 15.7.1999**, che determina, tra l'altro la procedura per la nomina del segretario titolare ed individua i provvedimenti relativi alla mancata copertura delle sedi vacanti.

Con la predetta deliberazione, sono state individuate, in primo luogo, le seguenti fasi del procedimento di nomina che prevedono l'intervento sia dell'ente locale che dell'agenzia: 1) avvio del procedimento 2) pubblicazione 3) individuazione 4) assegnazione 5) nomina 6) accettazione ed assunzione in servizio, in secondo luogo, per il caso di mancata copertura delle sedi vacanti, è stato stabilito che: *"Decorso il termine di sessanta giorni dalla data del verificarsi della vacanza della sede di segreteria senza che sia avviato il procedimento di cui*

*al precedente punto a/1 il Presidente del consiglio nazionale di amministrazione per le sedi di Provincia e dei Comuni di classe 1/A e 1/B, ovvero il Presidente del competente consiglio regionale di amministrazione negli altri casi, **provvede ad invitare, a mezzo raccomandata A/R, il capo dell'Amministrazione locale interessata** ad avviare il procedimento di nomina del segretario entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui l'inerzia si protragga oltre il termine suddetto il Presidente del Consiglio nazionale di amministrazione per le Province e per i Comuni di classe 1/A e 1/B, ed il Presidente del Consiglio regionale di amministrazione per gli altri casi, **invia al Difensore civico regionale o al Comitato regionale di controllo la richiesta di provvedere a mezzo di commissario ad acta ai sensi dell'articolo 17, comma 45, legge 15 maggio 1997, n.127. Il medesimo iter sarà seguito nel caso in cui il procedimento di nomina del segretario, sebbene avviato entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi della vacanza, **non si concluda entro il centoventesimo giorno****".*

Le disposizioni sopra esposte evidenziano la necessità ed obbligatorietà della presenza di un segretario all'interno dell'ente locale ed impongono la copertura della sede vacante e termini perentori entro i quali provvedere. Trattasi di adempimenti che non lasciano margine ad alcuna discrezionalità.

Il mancato esercizio da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia del potere di nomina del segretario titolare si pone, pertanto, in contrasto con quanto puntualmente previsto dagli artt.97 e 99 del D.Lgs. 267/2000, dall'art.15 del D.P.R. 465/1997 e dalla deliberazione del CDA nazionale n.150/1999.

Per l'effetto l'Agenzia, qualora il Sindaco o il Presidente della provincia non ottemperi all'obbligo di nominare un segretario titolare nel prescritto termine di 120gg., lo invita ad adempiere ed in caso di ulteriore inerzia chiederà al Difensore Civico regionale o, in mancanza, al Comitato regionale di controllo, di provvedere a mezzo di commissario *ad acta* ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

Naturalmente, qualora siano decorsi i 120 gg. in cui la reggenza può essere assicurata dal vicesegretario, la copertura dell'ufficio di segreteria, nelle more di perfezionamento della procedura di nomina, è garantita, fino alla presa di servizio del segretario titolare, da un segretario reggente inviato dalla competente Sezione regionale dell'Agenzia.

Si rileva, infine, come certamente l'Agenzia, possa sempre adire il Ministero dell'Interno e la Prefettura di competenza affinché si attivino, ai sensi e per gli effetti dell'art.142 del D.Lgs.267/2000, ai fini del ripristino della legalità, qualora il Sindaco o il presidente della provincia persistano nella violazione delle succitate disposizioni.

All'uopo occorre sottolineare come la procedura di cui all'art. 142 del D.Lgs.267/2000, è stata più volte attivata da questa Agenzia per casi analoghi, fino ad arrivare, alla rimozione del sindaco e allo scioglimento del Consiglio Comunale disposta con Decreto del presidente della Repubblica per gravi e persistenti violazioni di legge (DPR 10.01.2004).